

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2678

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156,
recante misure urgenti in materia economica

Presentato il 29 ottobre 2025

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1.

(*Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina*).

La disposizione reca rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa vigenti che rivestono carattere di urgenza.

Il comma 1 prevede l'incremento, nella misura di 1.400 milioni di euro per l'anno 2025, delle risorse destinate alla società Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del Contratto di programma – parte servizi.

Il comma 2 prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore della medesima società Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura di 400 milioni di euro per l'anno 2025, per il finanziamento del Contratto di programma – parte servizi 2022-2027.

Il comma 3 prevede che, nelle more dell'aggiornamento del Contratto di programma – parte servizi, la RFI S.p.A. sia autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità ivi indicate.

Il comma 4 aumenta di 40 milioni di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 582 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), per consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro nell'anno 2025 a favore dell'Economic Resilience Action Program (ERA Program) dell'International Finance Corporation (IFC), con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante

e dopo il conflitto e, al contempo, di rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane.

L'IFC, con sede a Washington e alla quale l'Italia aderisce ai sensi della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, fa parte del Gruppo della Banca Mondiale (World Bank Group). Essa rappresenta la più grande istituzione mondiale dedicata allo sviluppo del settore privato, istituita per incoraggiare gli investimenti nei Paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti.

In occasione della Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, svoltasi a Roma il 10 e l'11 luglio 2025, il Gruppo della Banca Mondiale ha annunciato un ampio pacchetto di impegni e iniziative, confermando il proprio ruolo centrale nel Paese. Dal febbraio 2022, il Gruppo ha mobilitato complessivamente 81 miliardi di dollari a sostegno dell'Ucraina, di cui 2,6 miliardi di dollari attraverso l'IFC a favore del settore privato.

L'impegno dell'Italia si inserisce nel più ampio piano di investimenti che l'IFC realizzerà tramite l'ERA Program, per un valore complessivo di circa 900 milioni di dollari. Tale Programma costituisce il quadro operativo delle iniziative di investimento a breve termine e delle attività di consulenza dell'IFC, finalizzate a sostenere la resilienza del settore privato ucraino a seguito dell'invasione russa. Il pacchetto di risposta prevede sia finanziamenti a rischio proprio dell'IFC, sia strumenti di finanza mista messi a disposizione da diversi *partner* per lo sviluppo, al fine di attenuare i rischi connessi.

Gli obiettivi principali del Programma sono:

1) garantire la continuità dell'attività economica e l'approvvigionamento di beni essenziali (compresi gli *input* critici per i principali produttori agricoli);

2) sostenere le infrastrutture economiche vitali;

3) rispondere ai bisogni delle persone sfollate e dei comuni maggiormente colpiti.

L'IFC interverrà principalmente attraverso garanzie a breve termine, strumenti di liquidità e sostegno al capitale circolante.

Il contributo italiano sarà erogato nel corso del 2025.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo, rinviano, per la relativa copertura finanziaria, alle disposizioni di cui all'articolo 7.

Articolo 2.

(Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria)

Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede la concessione di garanzie statali su mutui non superiori a 250.000 euro, per l'acquisto – ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica – di unità immobiliari situate nel territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario. I beneficiari della misura sono esclusivamente le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché i giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età, i quali, di regola, accedono alla garanzia nella misura massima del 50 per cento della quota capitale.

Le predette categorie sono destinatarie di una disciplina speciale (articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo dal 50 fino all'80 per cento della quota capitale, in presenza di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile.

Al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle famiglie più numerose, la

legge n. 213 del 2023, all'articolo 1, commi 9 e 10, ha introdotto un ulteriore regime speciale, attraverso la concessione di garanzie la cui percentuale massima è stata elevata fino al 90 per cento.

Tanto premesso, al fine di assicurare la continuità del rilascio delle garanzie sino al termine dell'anno 2025, il comma 1 dell'articolo 2 incrementa di 75,6 milioni di euro la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, da ultimo rifinanziato dal disegno di legge di assestamento.

Il comma 2 incrementa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 3 prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), di 2.026.830 euro a decorrere dall'anno 2025, al fine di corrispondere, a partire dall'anno accademico 2024/2025, agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui, per tutta la durata legale del corso.

L'articolo 1, comma 339, della legge n. 207 del 2024 ha introdotto, a tal fine, all'articolo 8 della legge n. 401 del 2000 il comma 1-bis, disponendo che agli iscritti alle scuole di specializzazione appartenenti alle categorie di laureati indicate all'articolo 8, comma 1, della medesima legge n. 401 del 2000, spetti una borsa di studio. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In applicazione di quanto sopra riportato, si prevede che le borse siano corri-

sposte mensilmente agli specializzandi direttamente dalle università, alle quali spetta un rimborso di pari importo erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze, parametrato al numero degli specializzandi iscritti presso ogni ateneo.

Per le suddette finalità la citata legge di bilancio 2025, all'articolo 1, comma 340, ha provveduto ad incrementare il fondo sanitario corrente, a partire dall'anno 2025, di un importo pari a 30 milioni di euro.

L'intervento proposto riveste carattere di necessità e urgenza in quanto mira ad adeguare lo stanziamento finanziario previsto per consentire la possibilità a tutti gli attuali iscritti alle scuole di specializzazione di beneficiare della borsa di studio.

Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo, rinviando, per la relativa copertura finanziaria, alle disposizioni di cui all'articolo 7.

Articolo 3.

(*Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti e salute*)

La disposizione di cui al comma 1, al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ai cronoprogrammi finanziari, prevede un allineamento degli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali, stabilendo che, pena la revoca delle risorse, gli stessi devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2026, oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente qualora successiva all'anno 2026. All'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.

La disposizione di cui al comma 2 prevede un'autorizzazione di spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico.

La disposizione di cui al comma 3 modifica l'articolo 1, comma 276, lettera *a*),

secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, intervenendo sulle modalità di finanziamento della Fondazione Human Technopole a carico del bilancio dello Stato. In particolare, la disposizione prevede che, analogamente a quanto avviene per altri Istituti, la Fondazione possa avvalersi, a regime, delle modalità di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, ai sensi del quale gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo.

La disposizione di cui al comma 4 reca una proroga necessaria per garantire la continuità operativa dell'ospedale ISMETT, nelle more della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero ISMETT2, la cui realizzazione è stata finanziata secondo il recente Accordo tra il Governo e la Regione siciliana dal Fondo di sviluppo e coesione e con delibera del CIPESS del 29 novembre 2024, e sarà reso operativo, come da cronoprogramma, tra il 2029 e il 2030. Infatti la deroga in questione, introdotta già dal 2014, è destinata a esaurirsi il 31 dicembre 2025, mentre le precondizioni per la realizzazione dell'ISMETT2 richiedono di assicurare la continuità funzionale dell'ospedale, sia in ragione della specifica e riconosciuta complessità gestionale sia per favorire l'integrazione delle attività di ricerca scientifica e di cura sanitaria dello stesso ospedale con quelle di ricerca biomedica della Fondazione Ri.MED, che ne è *partner* e sta per realizzare il suo nuovo Centro di ricerca nello stesso sito in Carini, nella provincia di Palermo, anch'esso secondo un progetto finanziato con risorse derivanti dal bilancio dello Stato e in attuazione di apposite delibere del CIPE.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo, rinviando, per la relativa copertura finanziaria, alle disposizioni di cui all'articolo 7.

Articolo. 4.

(*Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e*

dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 »)

La norma reca disposizioni urgenti e necessarie a garantire lo svolgimento dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali.

In particolare, il comma 1 prevede che le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, siano incrementate di euro 44.408.000 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive sia olimpiche sia paralimpiche e che un'ulteriore somma, nell'importo massimo di euro 15.200.000, sia destinata agli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.

Il comma 2 modifica la copertura dell'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 3 reca una disposizione finalizzata a includere tra le destinazioni delle risorse del fondo di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) anche l'effettuazione dei controlli antidoping previsti per i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, senza oneri aggiuntivi tenuto conto che tra le finalità della suddetta norma vi era già l'organizzazione dei controlli antidoping per le Paralimpiadi.

Il comma 4 reca una disposizione volta a incrementare le risorse in favore della società Sport e salute S.p.A., relative al sistema di autofinanziamento del mondo sportivo di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di sostenere le attività operative e contrattuali già avviate nell'ambito del Piano Scuola – Sport e Salute, strettamente connesso alla realizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù (NGdG) e dei progetti « Scuola Attiva Kids », « Scuola Attiva Junior » e « Scuola Attiva Infanzia ».

Il comma 5 dispone un contributo per il 2025 pari a 30 milioni di euro per assicurare, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipulazione da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione, per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale e per un arco di tempo pluriennale, dell' « Arena PalaItalia Santa Giulia », utilizzata per i Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ». L'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, ha individuato tale impianto quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l'evento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

Il comma 6 prevede che nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », i comuni della Lombardia e del Veneto, il cui territorio di pertinenza sia a una distanza non superiore a 30 chilometri rispetto alle sedi di gara, possono incrementare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito derivante dall'applicazione della citata misura incrementale è destinato, nella misura del 50 per cento, agli impieghi ordinariamente previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre, per il rimanente 50 per cento, è attribuito allo Stato per finanziare gli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

Il comma 7 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2026, la

definizione delle modalità di individuazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui al comma 6.

Il comma 8 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo in esame, rinviando, per la relativa copertura finanziaria, alle disposizioni di cui all'articolo 7.

Articolo 5.

(*Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi*)

Il comma 1, per far fronte alle esigenze emerse nell'anno 2025, derivanti da impegni conseguenti a contenziosi, prevede l'assegnazione di un contributo fino all'importo massimo di 110 milioni di euro per l'anno 2025 al Ministero della salute da destinare al pagamento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni.

Il comma 2, ai fini del riequilibrio strutturale, prevede l'assegnazione di un contributo fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2025, ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari. Il contributo è attribuito dal Ministero dell'interno, previa istanza dell'ente interessato e nei limiti dell'importo dei medesimi debiti.

Il comma 3 prevede che ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA sia concessa un'anticipazione, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, da destinare al pagamento dei debiti contratti nei confronti del Consorzio. Si prevede inoltre che tale anticipazione sia concessa sulla base di apposito decreto del Ministero

dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nei limiti dell'importo dei debiti *pro quota* dei comuni aderenti al Consorzio, su istanza dei singoli comuni e sia restituita, con piano di ammortamento in rate costanti, comprehensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. La disposizione disciplina, inoltre, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni, che deve essere determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni, in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno. Si prevede, infine, che, per quanto non previsto nel presente articolo, resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2013.

Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, rinviando, per la relativa copertura finanziaria, alle disposizioni di cui all'articolo 7.

Articolo 6.

(*Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa*)

La disposizione di cui al comma 1 è volta a garantire l'effettiva conclusione della liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (CRI) e, contestualmente, a consentire alle subentrate associazioni locali e provinciali di consolidare i servizi al territorio recuperando fondi che erano già a loro attribuiti.

Il comma 2 prevede il trasferimento di tutti i residui attivi e passivi non ancora riscossi o pagati ai nuovi comitati locali della CRI sorti a far data dal 1° gennaio 2014. Tale intervento si rende necessario al fine di dare completa attuazione a quanto

definito al comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 178 del 2012, ai sensi del quale « I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale ».

Il comma 3 è volto ad evitare che i comitati locali e provinciali oggetto di azioni esecutive da parte dell'ESACRI in liquidazione coatta amministrativa entrino in procedure di insolvenza determinando la perdita di servizi al territorio. In particolare, la disposizione consente di garantire la continuità dei servizi in favore delle comunità di riferimento, prevedendo l'estinzione a titolo definitivo dei crediti che vanta la procedura nei loro confronti, come già determinato al momento della loro istitu-

zione con l'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quale prevede che « I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili ».

Articolo 7. (*Disposizioni finanziarie*)

La norma reca le disposizioni finanziarie del decreto.

Articolo 8. (*Entrata in vigore*)

La norma dispone l'entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

ART. 1

(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina)

Il **comma 1** prevede l'incremento di 1.400 milioni di euro per l'anno 2025 delle risorse destinate a Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., per gli investimenti relativi alla rete nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi.

Il **comma 2** prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 400 milioni di euro per l'anno 2025, per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027.

Il **comma 3** autorizza RFI all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nelle more dell'Aggiornamento del Contratto di Programma parte servizi.

Il **comma 4** prevede un incremento, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge di bilancio per il 2017, volto a consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro nell'anno 2025 a favore dell'*Economic Resilience Action (ERA) Program* della *International Finance Corporation (IFC)*, con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e, al contempo, di rafforzare le potenzialità di intervento dell'*IFC* a beneficio delle imprese italiane.

Il **comma 5** rinvia all'articolo 7 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni di euro per l'anno 2025.

ART. 2

(Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria)

Il **comma 1** incrementa di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo di Garanzia per la prima casa. Tale rifinanziamento, quantificato sulla base dei dati forniti dal Gestore del Fondo, è necessario al fine di assicurare la continuità del rilascio delle garanzie sino al termine dell'anno 2025.

Il **comma 2** incrementa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il **comma 3** prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge n. 207 del 2024 per l'importo di euro 2.026.830 a decorrere dall'anno 2025, con conseguente incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Le predette risorse sono finalizzate al finanziamento, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, di borse di studio, di importo pari a 4.773 euro lordi annui, da concedere agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi. Tale incremento si rende necessario in ragione del fatto che la platea di specializzandi a cui riconoscere la borsa per l'a.a. 2024-2025 risulta pari a 6.710 iscritti tra il primo e il quarto anno di



corso (tenendo conto che in tale a.a. solo n. 872 specializzandi frequentano un quarto anno di corso in quanto iscritti ad un percorso di studio di quattro anni).

Il **comma 4** rinvia all'articolo 7 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 81.126.830 per l'anno 2025 e euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 3

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti, salute)

La disposizione di cui al **comma 1** ha carattere procedurale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la disposizione, al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ai cronoprogrammi finanziari, prevede un allineamento degli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali, stabilendo che gli stessi devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2026, oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente qualora successiva all'anno 2026. All'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.

Il **comma 2**, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico, è autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025. Il **comma 3** prevede la soppressione delle parole «individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024» dell'articolo 1, comma 276, lettera a), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La disposizione non determina maggiori oneri.

La disposizione di cui al **comma 4** dispone la proroga fino al 31 dicembre 2030 dell'autorizzazione alla Regione Siciliana – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2025 – a incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni dell'ISMETT, Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione.

La disposizione di proroga si rende necessaria per garantire la continuità delle prestazioni sanitarie erogate dall'Istituto, in ragione della persistente e peculiare complessità gestionale che ne caratterizza l'attività. Tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione vigente, della quale si protrae l'efficacia nel tempo, prescrive, la compensazione dei maggiori costi con gli interventi necessari di razionalizzazione su altre parti della spesa sanitaria regionale, nel rispetto degli obiettivi del Piano di rientro sanitario cui è sottoposta la Regione Siciliana.

Il **comma 5** prevede che, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

ART. 4

(Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)

La norma reca disposizioni urgenti in materia di sport, nonché necessarie a garantire lo svolgimento dei prossimi giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”.



Il **comma 1** interviene sull'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sostituendo le parole «euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive» con le seguenti: «euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle medesime competizioni.». Pertanto, la disposizione determina maggiori oneri complessivi per l'anno 2025 pari a 59,608 milioni di euro.

Il **comma 2** modifica la disposizione di copertura di cui all'articolo 9-ter, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, con riferimento all'annualità 2025, al fine di tener conto della sopravvenuta disponibilità delle relative somme presso il bilancio autonomo dell'Istituto per il credito sportivo e culturale SPA. La disposizione non comporta oneri.

Il **comma 3** reca una disposizione finalizzata a includere tra le destinazioni delle risorse del fondo di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) anche l'effettuazione dei controlli antidoping previsti per i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica limitandosi ad ampliare le finalità connesse all'erogazione delle risorse del fondo già istituito e finanziato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, senza pregiudicarne le finalità iniziali.

Il **comma 4** reca una disposizione volta a incrementare le risorse in favore della società Sport e salute S.p.A., relative al sistema di autofinanziamento del mondo sportivo di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero derivanti dai versamenti tributari da parte degli enti sportivi nei diversi relativi settori di attività.

Tale incremento, pari a euro 10 milioni per il 2025, è destinato a sostenere le attività afferenti ai Nuovi Giochi della Gioventù 2025/2026.

Il **comma 5** dispone un contributo per il 2025 pari a 30 milioni di euro in favore del Comune di Milano al fine di garantire la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera “Arena PalaItalia Santa Giulia” per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”. L'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 119, ha individuato tale impianto “di interesse pubblico di rilevanza statale” necessario per l'evento, autorizzando nello stesso tempo il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, a riconoscere al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell'evento, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

A tale fine, il medesimo comma 4-bis ha anche autorizzato il Comune a integrare e modificare le convenzioni in essere con lo stesso soggetto gestore e la norma in esame dispone che queste debbano regolare anche la messa a disposizione dell'impianto per eventi sportivi di interesse nazionale individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport di cui al precedente articolo 1, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 96 del 2025. Tale norma ha infatti disposto che gli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» siano messi a disposizione per eventi ritenuti di interesse pubblico e individuati con il decreto citato.

Il **comma 6** prevede, per l'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», che i comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, possono incrementare, con



le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. La disposizione determina, pertanto, un maggior gettito, che, allo stato, non è quantificabile, trattandosi di una facoltà attribuita ai predetti comuni. Tale gettito è destinato per un 50 per cento agli interventi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di turismo, manutenzione di beni ambientali e culturali locali e raccolta e smaltimento dei rifiuti, mentre, per il rimanente 50 per cento, è attribuito allo Stato per finanziare gli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

Il **comma 7** invia ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle modalità di individuazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui al comma 6.

Il **comma 8** rinvia all'articolo 7 per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a 99,608 milioni di euro per l'anno 2025.

ART. 5 (Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi)

La disposizione di cui al **comma 1**, per far fronte alle esigenze emerse nell'anno 2025, prevede l'assegnazione di un contributo massimo di 110 milioni di euro per l'anno 2025 al Ministero della salute per le obbligazioni di pagamento conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni. Il **comma 2**, ai fini del riequilibrio strutturale, per l'anno 2025, prevede l'assegnazione, ai comuni capoluogo di città metropolitana, che hanno concluso il quinquennio di risanamento finanziario decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato e approvato il rendiconto dell'organo straordinario della liquidazione entro il 31 luglio 2025, e sono destinatari di sentenze di condanna CEDU per inadempimento di obbligazioni pecuniarie, di un contributo da parte del Ministero dell'interno, su istanza dell'ente interessato, fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, nei limiti dell'importo dei medesimi debiti, destinato al relativo pagamento.

Il **comma 3** prevede, per l'anno 2025, la concessione di un'anticipazione di liquidità fino a 3 milioni di euro complessivi ai Comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente (ASA). L'anticipazione è finalizzata al pagamento dei debiti verso il Consorzio. L'anticipazione di liquidità è concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del TUEL, già istituito per supportare gli enti in riequilibrio finanziario. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in termini di Saldo Netto da Finanziare, in quanto utilizza risorse già disponibili nel richiamato fondo di rotazione che presenta la disponibilità di euro 1.043.607.856,47 alla data del 17 ottobre 2025. L'anticipazione è soggetta a restituzione con interessi, garantendo la sostenibilità dell'operazione nel medio-lungo periodo.

Il fondo di rotazione può essere impiegato dagli enti solo con finalità di cassa (pagamento residui passivi) e l'anticipazione a valere del fondo di rotazione deve essere sterilizzata nei bilanci degli enti mediante l'istituzione del Fondo anticipazione di liquidità (al fine di garantirne la Costituzionalità con riferimento all'articolo 119, comma sesto). Pertanto, la norma non amplia la capacità di spesa degli enti e non determina effetti in termini di indebitamento netto.

Il **comma 4** rinvia all'articolo 7 per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025.

ART. 6



(Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa)

La disposizione di cui al **comma 1** è volta a garantire l'effettiva conclusione della liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e contestualmente consentire alle subentrate Associazioni locali e provinciali di consolidare i servizi al territorio recuperando fondi che erano già a loro attribuiti. Tale operazione funzionale all'accelerazione della chiusura della procedura e alla esecuzione dei relativi pagamenti dei debiti antecedenti il 1° gennaio 2018, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede il trasferimento di tutti i residui attivi e passivi non ancora riscossi o pagati ai nuovi comitati locali CRI sorti a far data dal 1 gennaio 2014. Ciò al fine di dare completa attuazione a quanto definito dall'articolo 1-bis, comma 2, del d.lgs. n. 178 del 2012 il quale prevede che "I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale".

Il **comma 3** della norma è necessario al fine di evitare che i Comitati locali e provinciali oggetto di azioni esecutive da parte di ESACRI in liquidazione coatta amministrativa entrino in procedure di insolvenza determinando la perdita di servizi al territorio; la norma consente di garantire invece la continuità dei servizi a favore delle comunità di riferimento prevedendo l'estinzione a titolo definitivo dei crediti che vanta la procedura nei loro confronti così come già determinato al momento della loro istituzione con l'articolo 16 comma 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 17, il quale prevede che «*2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili.*

ART. 7
(Disposizioni finanziarie)

La disposizione prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, commi 1, 4 e 5 e 5, commi 1 e 2, del presente decreto. A tali oneri, pari a euro 2.172.634.830 per l'anno 2025 e euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

- a) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che presenta le necessarie disponibilità;
- d) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e



- restano, per detto importo, acquisite all'erario;
- e) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che presenta le necessarie disponibilità;
 - f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - g) quanto a euro 352.026.830 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
 - 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 101.382 milioni di euro;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 27.792 milioni di euro;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 41.009 milioni di euro;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 14.323 milioni di euro;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 10.962 milioni di euro;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 769.000;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 5.311 milioni di euro;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 13.407 milioni di euro;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.470 milioni di euro;
 - 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 21.063.830;
 - 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 41.221 milioni di euro;
 - 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 6.580 milioni di euro;
 - 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 24.574 milioni di euro;
 - 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 25.210 milioni di euro;
 - 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 9.953 milioni di euro.
 - h) quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
 - 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 79.345 milioni di euro;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 26.167 milioni di euro;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 21.163 milioni di euro;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 16.491 milioni di euro;



- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 15,593 milioni di euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 4,109 milioni di euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 14,667 milioni di euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 9,834 milioni di euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,876 milioni di euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 15,907 milioni di euro;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 22,485 milioni di euro;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 318.000;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 44.000;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 28,369 milioni di euro;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 11,632 milioni di euro;
- i) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- l) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
- m) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- n) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
- o) quanto a euro 723.708.000 per l'anno 2025 e a euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'allegato n. 1 al decreto-legge.

ART. 8
(Entrata in vigore)

La norma dispone l'entrata in vigore del decreto.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

28/10/2025

Daria Perrotta



Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da iniziare		Fabbricazione				Indirizziamento netto			
						2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia economica" (milioni di euro)															
1	1		Incremento delle risorse destinate a RFI S.p.A. per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, di cui all'art. 1, c. 96, della L. 266/2005 - manutenzione straordinaria	S	K	1.400,0				1.400,0					
1	2		Incremento delle risorse destinate a RFI S.p.A. nell'ambito del contratto di programma - parte servizi 2022-2027, di cui all'art. 1, c. 396, della L. 234/2021	S	K	400,0				400,0					
1	4		Incremento del contributo a fondo perduto finalizzato al sostegno del settore privato ucraino attraverso l'Economic Resilience Action (ERA) Program della International Finance Corporation (IFC), di cui all'art. 1, c. 502, della L. 232/2016	S	C	40,0				40,0					
2	1		Incremento del Fondo di garanzia per la prima cassa, di cui all'art. 1, c. 48, lett. c), dalla L. 147/2013	S	K	75,6							75,6		
2	2		Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'art. 239, c. 1, del D.L. 34/2020	S	K	3,5				3,5			3,5		
2	3		Incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale, finalizzato all'erogazione di borse di studio agli specializzandi in medicina, di cui all'art. 1, c. 340, della L. 207/2024	S	C	2,0	2,0			2,0			2,0		2,0
3	2		Risorse destinate ad incrementare l'efficacia dell'attività di miglioramento genetico sulle principali specie a interesse zoologico	S	C	1,9				1,9			1,9		
4	1		Incremento delle risorse a disposizione del Commissario straordinario per esigenze di carattere logistico, nell'ambito dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", di cui all'art. 5, c. 3, del D.L. 96/2025	S	C	59,6				59,6			59,6		
4	4		Incremento delle risorse in favore di Sport e Salute S.p.A. di cui all'art. 1, c. 630 della L. 145/2018 per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù	S	C	10,0				10,0			10,0		
4	5		Incremento del contributo a disposizione del Comune di Milano per la realizzazione e messa a disposizione dell'opera "Arena Palazzetto Santa Giulia" per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", di cui all'art. 1, c. 4-bis, del D.L. 96/2025	S	K	30,0				30,0			30,0		
5	1		Contributo in favore del Ministero della Salute finalizzato al pagamento delle obbligazioni conseguenti a sentenze di condanne giudiziali e a transazioni	S	C	110,0				110,0			110,0		



Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Nature	Saldo netto da finanziare						Fabbricato	Fabbricato netto	
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia economica" (milioni di euro)														
5	2		Contributo in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana in uscita da situazioni di disastro finanziarie e destinate di sentenza di condanna del Consiglio Europeo dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento	S	C	40,0				40,0				
7	1	a)	Riduzione del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'art. 1, c. 519 della L. 213/2023	S	C	-210,0								
7	1	b)	Riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'utilizzazione di contributi pubblici, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K					-210,0				
7	1	c)	Riduzione del Fondo per preequazione delle misure fiscali ed istrori a favore dei soggetti che registrano maggiori perdite di fatturato conseguente allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 1-quater del D.L. 137/2020	S	C	-65,0				-65,0				
7	1	d)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti da sanzioni amministrative inflitte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	E	EXT	48,0								
7	1	d)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti da sanzioni amministrative inflitte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	S	C					-48,0				
7	1	e)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-300,0				-300,0				
7	1	f)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-30,0				-30,0				
7	1	g.1)	Riduzione Tabelle A - MEF	S	C	-101,4				-101,4				
7	1	g.2)	Riduzione Tabelle A - MIMIT	S	C	-27,8				-27,8				
7	1	g.3)	Riduzione Tabelle A - LAVORO	S	C	-41,0				-41,0				



Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Nature	Saldo netto da finanziare		Fabbricazione				Industria netta				
						2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	
Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia economica" (milioni di euro)																
7	1	g.4)	Riduzione TABELLA A - GIUSTIZIA	S	C	-14,3										
7	1	g.5)	Riduzione TABELLA A - MAFCI	S	C	-11,0										
7	1	g.6)	Riduzione TABELLA A - MIN	S	C	-0,8										
7	1	g.7)	Riduzione TABELLA A - INTERNO	S	C	-5,3										
7	1	g.8)	Riduzione TABELLA A - MASE	S	C	-13,4										
7	1	g.9)	Riduzione TABELLA A - MIT	S	C	-8,5										
7	1	g.10)	Riduzione TABELLA A - MUR	S	C	-21,1										
7	1	g.11)	Riduzione TABELLA A - DIFESA	S	C	-41,2										
7	1	g.12)	Riduzione TABELLA A - MASAF	S	C	-6,6										
7	1	g.13)	Riduzione TABELLA A - CULTURA	S	C	-24,6										
7	1	g.14)	Riduzione TABELLA A - SALUTE	S	C	-25,2										



Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Nature	Saldo netto da finanziare						Indebitamento netto				
						2025	2026	2027	2028	Fabbricato	2027	2028	2025	2026	2027	2028
7	1	g.15)	Riduzione Tabella A - TURISMO	S	C	-10,0							-10,0			
7	1	h.1)	Riduzione Tabella B - MEF	S	K	-79,3							-79,3			
7	1	h.2)	Riduzione Tabella B - MINIT	S	K	-26,2							-26,2			
7	1	h.3)	Riduzione Tabella B - LAVORO	S	K	-21,2							-21,2			
7	1	h.4)	Riduzione Tabella B - GIUSTIZIA	S	K	-16,5							-16,5			
7	1	h.5)	Riduzione Tabella B - MAECI	S	K	-15,6							-15,6			
7	1	h.6)	Riduzione Tabella B - MIM	S	K	-4,1							-4,1			
7	1	h.7)	Riduzione Tabella B - INTERNO	S	K	-14,7							-14,7			
7	1	h.8)	Riduzione Tabella B - MASE	S	K	-9,8							-9,8			
7	1	h.9)	Riduzione Tabella B - MIT	S	K	-3,9							-3,9			
7	1	h.10)	Riduzione Tabella B - MUR	S	K	-15,9							-15,9			



Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Nature	Saldo netto da finanziare						Indebitamento netto				
						2025	2026	2027	2028	Fabbricato	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia economica" (milioni di euro)																
7	1	h.11)	Riduzione TABELLA B - DIFESA	S	K	-22,5				-22,5			-22,5			
7	1	h.12)	Riduzione TABELLA B - MASA/F	S	K	-0,3				-0,3			-0,3			
7	1	h.13)	Riduzione TABELLA B - CULTURA	S	K	0,0				0,0			0,0			
7	1	h.14)	Riduzione TABELLA B - SALUTE	S	K	-28,4				-28,4			-28,4			
7	1	h.15)	Riduzione TABELLA B - TURISMO	S	K	-11,6				-11,6			-11,6			
Riduzione delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, per servizi digitali e cittadinanza digitale, di cui all'art. 1, c. 2, lett. a, 1), del D.L. 59/2021																
7	1	l)	Riduzione del credito d'imposta destinato alle imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativo al settore dei semiconduttori di cui all'art. 5, c., del D.L. 104/2023	S	K	-2,0				-2,0			-2,0			
7	1	l)	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis, c. 2, della L. 234/2012	S	C	-100,0				-100,0			-100,0			
7	1	m)	Riduzione dei contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razza autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione, di cui all'art. 1, c. 5-bis, del D.L. 63/2024	S	C	-70,0				-70,0			-70,0			
7	1	n)	Riduzione della spesa dei Ministeri - spesa corrente	S	C	-1,9				-1,9			-1,9			
7	1	o)	Riduzione della spesa dei Ministeri - spesa in conto capitale	S	C	-653,7	-2,0	-2,0	-2,0	-653,7	-2,0	-2,0	-653,7	-2,0	-2,0	-2,0
7	1	o)		S	K	-70,0				-70,0			-70,0			



Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia economica" (milioni di euro)											
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Nature	Saldo netto da iniziare			Fabbricazione		Indebitamento netto
						2025	2026	2027	2028	2025	
		E		48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		S		48,0	0,0	0,0	0,0	-75,6	0,0	0,0	0,0
			Spese	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SALDO	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	0,0	0,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge
29 ottobre 2025, n. 156, recante misure
urgenti in materia economica.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2025.

Misure urgenti in materia economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per esigenze economiche e finanziarie;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di investimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2025;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina)

1. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.400 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi.

2. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Nelle more dell'aggiornamento del Contratto di Programma parte servizi, RFI è autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità ivi indicate.

4. Al fine di consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro a favore dell'*Economic Resilience Action (ERA) Program* della *International Finance Corporation (IFC)*, con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e di rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 2.

(Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il Fondo di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2025. Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 2.026.830 euro annui a decorrere dal medesimo anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 81.126.830 per l'anno 2025 e euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti e salute)

1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ai cronoprogrammi finanziari, gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.

2. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico, è autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025.

3. All'articolo 1, comma 276, lettera a), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 » sono soppresse.

4. Al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ISMETT, di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 e alla delibera CIPESS del 29 novembre 2024, all'articolo 1, comma 607, della legge 31 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 dicembre 2025 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2030 ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 »)

1. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole « euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive. » sono sostituite dalle seguenti: « euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni. ».

2. All'articolo 9-ter, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14, lettera a), è sostituito dal seguente « quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 »;

b) il comma 14, lettera b), è sostituito dal seguente « quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo culturale Spa rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 »;

c) il comma 14, lettera c), è sostituito dal seguente « quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025 a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e quanto a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ».

3. All'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole « Al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, » sono inserite le seguenti: « allo svolgimento dei controlli antidoping per i XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

4. Le risorse destinate alla società Sport e Salute S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù.

5. È autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipula da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di convezioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena PalaItalia Santa Giulia», utilizzato per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

6. Nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», i comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, possono incrementare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

a) per il 50 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) per il 50 per cento è acquisito dal bilancio dello Stato, per il finanziamento degli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2026, sono definite le modalità di individuazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui al comma 6.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi)

1. Al fine di far fronte alle esigenze emerse nell'anno 2025, è assegnato un contributo, fino all'importo massimo di 110 milioni di euro per l'anno 2025, al Ministero della salute, da destinare al pagamento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni.

2. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per inadempimento di obbliga-

zioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari, è attribuito dal Ministero dell'interno, per l'anno 2025, previa istanza dell'ente interessato, un contributo fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, nei limiti dell'importo dei medesimi debiti.

3. Ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA è concessa un'anticipazione, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da destinare al pagamento dei debiti contratti nei confronti del Consorzio. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nei limiti dell'importo dei debiti *pro-quota* dei comuni aderenti al Consorzio, su istanza dei singoli Comuni ed è restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 febbraio 2013, n. 33, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 6.

(*Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa*)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La somma di euro 21.522.800, a valere sulle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero della Salute, viene riconosciuta all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, che provvede ai trasferimenti, in proporzione ai fondi ricevuti, a favore dei Comitati Provinciali o Locali e loro aventi causa nonché a favore dell'Associazione Nazionale della Croce rossa italiana, avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato passivo alla data dell'entrata in vigore della norma. I crediti già ammessi allo stato passivo a favore dell'Associazione Nazionale della Croce Rossa italiana, ammontanti a euro 2.807.220,34, nonché i crediti a favore dei Comitati locali e provinciali o loro aventi causa, ammontanti a euro

18.715.579,66, sono pertanto estinti dalla massa passiva per la somma complessiva di euro 21.522.800, salvo eventuale conguaglio da restituire, in sede di rendicontazione, al Ministero della Salute a seguito del contenzioso in essere su alcuni cronologici. I cronologici afferenti all'Associazione della Croce Rossa italiana e dei Comitati Provinciali e Locali e loro aventi causa, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente norma nello stato passivo passati in giudicato e liquidati sono cancellati d'ufficio dallo stesso stato passivo a cura del Commissario Liquidatore. ».

2. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i residui attivi e passivi a venti causa giuridica negli anni 2012 e 2013, afferenti alle gestioni stralcio, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2014, n. 135, sono di competenza dei Comitati Provinciali, Locali o loro aventi causa che a far data dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato.

3. I crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana, accertati nella massa attiva alla data di entrata in vigore della presente norma, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili con le modalità già previste dall'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 17.

Articolo 7.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, commi 1, 4 e 5 e 5, commi 1 e 2, del presente decreto, pari a euro 2.172.634.830 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

d) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello

Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

e) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a euro 352.026.830 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 101.382 milioni di euro;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 27.792 milioni di euro;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 41.009 milioni di euro;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 14.323 milioni di euro;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 10.962 milioni di euro;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 769.000;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 5.311 milioni di euro;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 13.407 milioni di euro;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.470 milioni di euro;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 21.063.830;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 41.221 milioni di euro;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 6.580 milioni di euro;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 24.574 milioni di euro;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 25,210 milioni di euro;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 9,953 milioni di euro;

h) quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 79,345 milioni di euro;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 26,167 milioni di euro;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 21,163 milioni di euro;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 16,491 milioni di euro;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 15,593 milioni di euro;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 4,109 milioni di euro;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 14,667 milioni di euro;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 9,834 milioni di euro;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,876 milioni di euro;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 15,907 milioni di euro;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 22,485 milioni di euro;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 318.000;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 44.000;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 28,369 milioni di euro;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 11,632 milioni di euro;

i) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

l) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

m) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

n) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

o) quanto a euro 723.708.000 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto.

2. Ad eccezione di quanto previsto al comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono mediante utilizzo delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri
GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Allegato n. 1
(Articolo 7, comma 1, lettera o))

Importi in euro in termini di competenza e cassa

<i>Stato di previsione</i>	2025	A decorrere dal 2026
MISSIONE/programma		
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>		
23. Fondi da ripartire (33)		
23.1 Fondi da assegnare (1)	170.000.000	
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	553.708.000	
<i>Ministero dell'università e della ricerca</i>		
1. Ricerca e innovazione (17)		
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)		1.526.830
2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)		
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1)		500.000
TOTALE	723.708.000	2.026.830



19PDL0167730